

"Modifica della legge 5 settembre 1972, n.11"

R E L A Z I O N E

All'atto dell'approvazione del proprio Regolamento interno da parte del Consiglio regionale vi furono motivate resistenze alla previsione del numero minimo di quattro Consiglieri per la costituzione di un Gruppo consiliare.

Venne segnalata infatti l'esorbitanza di quella previsione in rapporto alla composizione del Consiglio regionale della Puglia di soltanto 50 Consiglieri.

In aderenza a tale esigenza, emersa nel corso della discussione del Regolamento, alcune Regioni a Statuto ordinario (Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Molise) hanno previsto la possibilità che il Gruppo sia costituito da almeno due Consiglieri, mentre si è affermata pure la tendenza ad ammettere che il Gruppo sia costituito anche da un solo Consigliere (Emilia-Romagna, Umbria, Toscana).

Una volta determinata in quattro Consiglieri la partecipazione minima per la formazione del Gruppo, l'esperienza ha rivelato seri inconvenienti per la sua applicazione. Il Gruppo Misto ha infatti via via presentato la composizione più eterogenea, cumulando Consiglieri che integrano la maggioranza con quelli che svolgono il ruolo di opposizione e, nello stesso ruolo della opposizione, partiti delle più diverse tendenze politiche.

Ne è conseguito che il Gruppo Misto ha trovato notevoli ostacoli nella sua tendenza a funzionare come Gruppo, mentre i Consiglieri rappresentanti di un partito politico hanno rivendicato una autonomia operativa per la esplicazione del loro mandato.

Con la presente proposta di legge si tende a prevedere la costituzione di uffici politicamente caratterizzati, che dispongano di appositi locali e di adeguata attrezzatura, onde consentire all'interno del Consiglio la possibilità operativa del Consigliere, anche singolo, che rappresenti un partito politico.

Tale disposizione che integra la legge 5/9/1972 n.11, unitamente alla contestuale modifica regolamentare che abbassa il "quorum" necessario per la formazione di un Gruppo consiliare da quattro a due, dovrebbe ovviare agli inconvenienti segnalati dalle forze politiche interessate.

Modifica alla legge 5 settembre 1972, n. 11

- Testo originario -

Art. 1

Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi Consiliari, determinate dal regolamento del Consiglio Regionale, la Regione Puglia assicura ai Gruppi medesimi la disponibilità di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento e assegna contributi a carico del bilancio, con provvedimento consiliare adottato all'inizio di ogni anno, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, nei limiti dei fondi stanziati all'uopo nei bilanci della Regione.

- Testo modificato -

comma aggiuntivo all'art. 1

La disponibilità di locale idoneo e della attrezzatura necessaria per il funzionamento è altresì assicurata agli Uffici costituiti, ai sensi del IV comma dell'art. 8 del Regolamento, dai Consiglieri partecipanti al Gruppo misto e rappresentanti di un partito politico in Consiglio.

Invariati gli altri articoli.

Modifica alla legge 5 settembre 1972, n. 11

- Testo originario -

Art. 1

Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi Consiliari, determinate dal regolamento del Consiglio Regionale, la Regione Puglia assicura ai Gruppi medesimi la disponibilità di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento e assegna contributi a carico del bilancio, con provvedimento consiliare adottato all'inizio di ogni anno, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, nei limiti dei fondi stanziati all'uopo nei bilanci della Regione.

Invariati gli altri articoli.

- Testo modificato -

*cf. appunto*

comma aggiuntivo all'art. 1

La disponibilità di locale idoneo e della attrezzatura necessaria per il funzionamento è altresì assicurata agli Uffici costituiti, a sensi del IV comma dell'art. 3 del Regolamento, dai Consiglieri partecipanti al Gruppo misto e rappresentanti di un partito politico in Consiglio.

*cf. legge unan.*

Modifiche all'art. 8 del Regolamento

- Testo Originario -

Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare all'Ufficio di Presidenza, per iscritto, a quale Gruppo Consiliare intendano appartenere.

Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno quattro Consiglieri.

I Consiglieri i quali non abbiano fatto la dichiarazione di cui al primo comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, o appartengano a Gruppi che non raggiungono quattro adesioni, costituiscono un unico Gruppo misto.

- aggiuntivo -

- Testo modificato -

Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare all'Ufficio di Presidenza, per iscritto, a quale Gruppo Consiliare intendano appartenere.

Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri.

I Consiglieri i quali non abbiano fatto la dichiarazione di cui al primo comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, o appartengano a Gruppi che non raggiungono due adesioni, costituiscono il Gruppo misto.

Nelle ipotesi contemplate dal precedente comma, i Consiglieri che rappresentano isolatamente in Consiglio un partito sono facultati, ancorchè partecipino al Gruppo misto, a costituire un Ufficio, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.